

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 17.11.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 2331/69 pf17-18 GP/GC/blp del 26.9.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 26.9.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Alessi Silvio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Pro, entro il termine del 30 giugno 2017, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

c) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017 del debito IVA relative agli anni d'imposta 2014, 2013 e 2012, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle rate sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017 del debito IVA relative agli anni d'imposta 2014, 2013 e 2012, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle rate sopra indicate.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Silvio Alessi, rappresentato dall' Avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Silvio Alessi, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due), aumentata, in considerazione della continuazione tra le violazioni contestate nell'atto di deferimento, di giorni 40 (quaranta), sanzione finale inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Silvio Alessi ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua. Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

Nel corso del dibattimento la Procura ha insistito per l'accoglimento del deferimento, richiedendo l'applicazione della seguente sanzione: 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato in corso

La difesa della Società ha richiesto la riduzione della sanzione a punti 1 (uno) di penalizzazione, richiedendo il riconoscimento della continuazione.

La decisione

Il deferimento appare fondato, giacché è dimostrato per tabulas che la Società predetta non ha ottemperato agli incumbenti previsti nel comunicato ufficiale 113/A del 13 febbraio 2017 nei termini perentori ivi previsti, né la difesa ha addotto alcun motivo scriminante idoneo a ritenere insussistente la responsabilità dei deferiti.

Giova rilevare che tali omissioni o, comunque tardivi adempimenti, sono espressamente sanzionati con la penalizzazione di punti uno per ciascun inadempimento rilevato.

A parere di questo collegio, pertanto, non residuano margini per l'applicazione della riduzione della sanzione così come richiesta dalla difesa della Società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) nei confronti del Sig. Silvio Alessi.

In accoglimento del proposto deferimento ritiene la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl responsabile delle violazioni ascritte dal Procuratore Federale e irroga alla stessa la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2017/2018.

(76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BROLLI ROBERTO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Santarcangelo Calcio Srl), SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL - (nota n. 2387/67 pf17-18 GP/GC/blp del 28.09.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 2387/67pf 17-18/GP/GC/blp in data 28 settembre 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Brolli Roberto, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Santarcangelo Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Santarcangelo Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Brolli Roberto, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Santarcangelo Calcio Srl;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di

maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato la Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dei contributi INPS sopra indicati.

Il Sig. Roberto Brolli e la Santarcangelo Calcio Srl non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Roberto Brolli, rappresentato dall' Avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Roberto Brolli, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Roberto Brolli ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclude la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

Alla udienza del 17 novembre 2017, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società Santarcangelo Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È comparso l'Avv. Chiacchio per la Società Santarcangelo Calcio Srl, il quale ha precisato che il sodalizio sportivo mai è stato sanzionato per violazioni analoghe a quelle contestate ed ha concluso per l'irrogazione della sanzione dell'ammenda.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Risulta documentalmente accertato, che la Società non ha provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, né ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dei contributi INPS sopra indicati.

Il sodalizio deferito risulta responsabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Brolli Roberto, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Santarcangelo Calcio Srl.

Non può trovare accoglimento la richiesta formulata dal difensore del sodalizio sportivo in quanto la normativa violata prevede la specifica sanzione di seguito comminata.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione per il Sig. Roberto Brolli, della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro).

Infligge alla Società Santarcangelo Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRETTI MAURO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL - (nota n. 2582/70 pf17-18 GP/GC/blp del 4.10.2017).

Il deferimento

Con provvedimento 2582/70pf17-18/GP/GC/blp in data 4 ottobre 2017, il procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver

documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

c) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso alle altre figure previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Unione Sportiva Arezzo Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,

e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, alle altre figure previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati.

Le memorie difensive

Il Sig. Mauro Ferretti, in proprio e quale legale rappresentante della Unione Sportiva Arezzo Srl hanno fatto pervenire una memorie difensiva, con la quale evidenziano:

- in linea di fatto, che la Co.Vi.So.C., in data 11/7/2017, ha accertato il mancato rispetto della Società deferita dei criteri legali ed economici per l'ottenimento della licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di competenza 2017/2018 in quanto la stessa non avrebbe corrisposto gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 *"(sul punto, nulla quaestio)"*; i contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino al mese di maggio 2017 nonché quelli relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure previste dal sistema delle licenze nazionali;
- che l'INPS in data 11/7/2017 ha accettato la richiesta di rateizzazione formulata dalla deferita la quale, di conseguenza, versava la prima rata;
- nessun inadempimento deve ascriversi ai deferiti, in relazione ai contributi INPS, non essendo loro imputabile la ritardata accettazione della rateizzazione da parte del competente ufficio. Salvo il mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai tesserati, nessun rimprovero può essere mosso ai deferiti.

Concludono chiedendo per il loro proscioglimento dalle rispettive incolpazioni ed irrogazione della sanzione minima edittale con riguardo al solo capo 1 A. dell'atto di deferimento.

Il dibattimento

Alla udienza del 17 novembre 2017, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Mauro Ferretti la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) e per la Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Entrambe le sanzioni vengono determinate in considerazione della continuazione tra le violazioni contestate.

È comparso l'Avv. Paolo Rodella, difensore del Sig. Mauro Ferretti e della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, il quale si è riportato alle argomentazioni enunciate nella memoria difensiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato.

La difesa dei deferiti conferma, nel proprio elaborato, che il sodalizio sportivo non ha provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti

fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e che non ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Non vi è dubbio quindi che in relazione a tale contestazione gli stessi debbano essere sanzionati.

La Società sportiva dichiara di non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, né, entro lo stesso termine, ha documentato alcunché alla Co.Vi.So.C..

Tuttavia, nello scritto difensivo i deferiti evidenziano, e depositano documentazione atta a confermare quanto esposto (all.ti 2 - 2bis e 3 della memoria), che in data 27 giugno 2017 il sodalizio sportivo, ha presentato presso i competenti uffici dell'INPS, richiesta di rateizzazione dei contributi riferibili al periodo marzo, aprile e maggio 2017. È pertanto documentale che la domanda di rateizzazione sia stata proposta prima del termine del 30 giugno 2017, termine di scadenza dell'adempimento contestato. Attesa l'accettazione della rateizzazione ed il versamento della prima rata, si deve ritenere che i deferiti non possano subire conseguenze sanzionatorie derivanti dal periodo utilizzato dall'ente impositore per accettare la proposta rateizzazione. Sul punto pertanto Mauro Ferretti e la Società US Arezzo Srl devono essere dichiarati esenti da responsabilità.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge Sig. Mauro Ferretti la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 2366/65 pf17-18 GP/GC/blp del 27.09.2017).

Il deferimento

Con nota del 27 settembre 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Antonio Taccogna, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl e la medesima Società sportiva per rispondere: 1) il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativo al rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, una garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00, rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni, per la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico non è riuscita a reperire il rating richiesto dal Sistema delle Licenze Nazionali, garanzia soltanto successivamente sostituita, e segnatamente in data 7 luglio 2017, con altra idonea garanzia bancaria prima richiesta dell'importo di € 350.000,00; 2) la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1,

del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017.

Le memorie difensive

I deferiti hanno fatto pervenire due memorie difensive, la prima in data 14/11/2017 nell'interesse della Società Matera Calcio Srl la seconda, tardiva, in data 16/11/2017 nell'interesse del Sig. Antonio Taccogna.

Il dibattimento

Alla riunione del 17 novembre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chinè, non opponendosi all'acquisizione della memoria tardivamente depositata, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Taccogna;
- 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per il Matera Calcio Srl da scontarsi nel campionato in corso.

È comparso per i deferiti l'Avv. Eduardo Chiacchio che, richiamandosi alle memorie depositate, ha invocato *"l'errore scusabile"* sul presupposto che anche la Lega Pro con nota del 10 luglio 2017 inviata alla Co.Vi.So.C., evidenziava che la Elba Assicurazioni, cui si era rivolta il Matera Calcio Srl, *"risulta dotata di elevati indici di affidabilità"* ed evidenziava che a distanza di 7 giorni provvedeva comunque a depositare altra idonea garanzia bancaria a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 rilasciata da Banca Apulia.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 9 agosto 2017 in ordine all'inosservanza da parte della Società Matera Calcio Srl, del deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 adempimento previsto dal C.U. n. 113/A del 3 febbraio 2017.

La Società Matera Calcio Srl ha, infatti depositato, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, una garanzia a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni, per la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico non è riuscita a reperire il rating richiesto dal sistema delle Licenze Nazionali, garanzia soltanto successivamente sostituita, e segnatamente in data 7 luglio 2017, con altra idonea garanzia bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018.

La citata disposizione imponeva l'obbligo di depositare, entro il termine del 30 giugno 2017, presso la lega italiana calcio professionistico *"l'originale della garanzia a favore della medesima lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 rilasciato da banche che figurino nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia, dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB, dalle Società assicurative iscritte nel relativo albo IVASS ed autorizzate all'esercizio del ramo 15*

(cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali".

Il mancato rispetto del termine di deposito (ultimo capoverso della lettera E) del CU), *"costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato.....con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento da scontarsi nel campionato 2017/2018".*

Risulta documentalmente provato e non oggetto di smentita da parte dei soggetti deferiti che la fidejussione prestata dal Matera Calcio Srl, necessaria per il rilascio della licenza per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, non fosse conforme alle inderogabili prescrizioni di cui al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017.

Infatti successivamente al termine di scadenza (30/06/2017) la stessa Società provvedeva a prestare idonea garanzia bancaria in data 7 luglio 2017.

Né sussistono i presupposti per invocare l'errore scusabile come prospettato dai soggetti deferiti sul presupposto che la Lega Pro con nota del 10 luglio 2017 inviata alla Co.Vi.So.C., evidenziava che la Elba Assicurazioni, cui si era rivolta il Matera Calcio Srl, *"risulta dotata di elevati indici di affidabilità".*

Il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al deferito.

Tali circostanze eccezionali non ricorrono nel caso di specie.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Antonio Taccogna risponde la Matera Calcio Srl, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Taccogna;
- 1 (un) punto di penalizzazione in classifica per la Società Matera Calcio Srl, da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018.

(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACQUAVIVA SEBASTIANO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), MONTEMURRO FRANCESCO (all'epoca dei fatti Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), SOCIETÀ SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL - (nota n. 2375/66 pf17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017).

Il deferimento

Con nota del 27 settembre 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Sebastiano Acquaviva all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl, il Sig. Francesco Montemurro, all'epoca dei fatti procuratore speciale e legale rappresentante della SS Fidelis Andria 1928 Srl e la medesima Società sportiva per rispondere:

1) i primi due, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativo al rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 compreso, e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori, dipendenti addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

2) la Società sportiva, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai sigg.ri Acquaviva e Montemurro nella qualità, che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 17 novembre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chinè, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano Acquaviva;
- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Montemurro;
- 1 (un) punto di penalizzazione in classifica per la SS Fidelis Andria 1928 Srl da scontarsi nel campionato in corso.

È comparso per i deferiti l'Avv. Vincenzo Todaro che, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti con particolare riferimento alla posizione di Francesco Montemurro per assenza di ruoli all'interno della Società sportiva idonei a legittimarne ogni forma di responsabilità.

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 9 agosto 2017, per non aver la Società sportiva provveduto entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 compreso, e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori, dipendenti addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; adempimento previsto dal C.U. n. 113/A del 3 febbraio 2017.

A seguito del diniego della Licenza Nazionale 2017/2018, comunicato con lettera Co.Vi.So.C. dell'11 luglio 2017, la Società in data 14 luglio 2017 ha proposto ricorso (alla medesima Co.Vi.So.C.) avverso tale decisione, effettuando successivamente il pagamento mediante F24 delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 incluso, e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 incluso, come attestato dalla Deloitte & Touche spa con report del 18 luglio 2017.

La violazione contestata è previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativa al rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018.

La citata disposizione imponeva l'obbligo di depositare, entro il termine del 30 giugno 2017, presso la Co.Vi.So.C. *“la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società.....corredata dai modelli F24...attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega”*.

Il mancato rispetto del termine di deposito (ultimo capoverso della lettera E) del CU), *“costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato.....con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento da scontarsi nel campionato 2017/2018”*.

Risulta documentalmente provato che l'adempimento imposto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 necessario per il rilascio della licenza per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, non sia stato eseguito nel termine inderogabilmente previsto del 30 giugno 2017. Infatti, solo successivamente al termine di scadenza, la stessa Società provvedeva a far fronte alle proprie obbligazioni.

Né sussistono i presupposti per invocare l'errore scusabile come tra l'altro prospettato dai soggetti deferiti sul presupposto dell'esistenza di un pignoramento presso terzi che aveva temporaneamente bloccato la movimentazione del c/c bancario della Società sportiva presso la Bancapulia (documentazione prodotta in udienza con la non opposizione della Procura Federale).

Il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al deferito.

Tali circostanze eccezionali non ricorrono nel caso di specie.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante ed amministratore unico della Società Fidelis Andria 1928 Srl, Sig. Sebastiano Acquaviva, può ritenersi sufficientemente provata.

Non altrettanto può ritenersi in relazione al deferimento del Sig. Francesco Montemurro qualificato nell'atto di incolpazione quale *“procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società sportiva”*.

Dal modulo di censimento della Lega italiana calcio professionistico, acquisito agli atti del fascicolo della Procura federale, unico legale rappresentante della Società è il Sig. Sebastiano Acquaviva, mentre il Sig. Francesco Montemurro è indicato con la qualifica di *“Presidente onorario”*.

Aggiungasi che il ricorso alla Co.Vi.So.C. del 13/7/2017 è stato sottoscritto, correttamente, dal solo Amministratore unico Sebastiano Acquaviva.

Ma ove ciò non bastasse appare dirimente quanto risulta dalle visure camerali, in atti, eseguite sulla Società sportiva Fidelis Andria 1928 Srl.

Risulta chiaramente che il ruolo di amministratore unico e di legale rappresentante della Società è ricoperto esclusivamente dal Sig. Sebastiano Acquaviva.

Per contro, il Sig. Montemurro Francesco risulta indicato quale procuratore speciale con i seguenti e limitati poteri: *“Al Sig. Montemurro Francesco vengono attribuiti specificamente i poteri di:*

- *Rappresentare la Società sportiva Fidelis Andria 1928 Srl di fronte agli istituti di credito, potendo sottoscrivere con detti istituti qualunque tipo di contratto o dichiarazione;*
- *Sottoscrivere contratti con fornitori, sponsor ed amministrazioni pubbliche;*
- *Rappresentare la Società sportiva Fidelis Andria 1928 Srl presso gli organi federali, a titolo esemplificativo Figc e Lega Pro, in occasione dei periodici incontri e riunioni che si tengono durante la stagione sportiva”*.

Appare evidente come la procura escluda, al di fuori degli ambiti indicati, poteri di rappresentanza della Società e conseguentemente risulta impossibile riferire anche al procuratore speciale la responsabilità per l'inadempimento fiscale e previdenziale.

Conclusivamente il Montemurro andrà prosciolto dalle contestazioni a lui mosse con l'atto di deferimento.

Del comportamento ascritto al Sig. Sebastiano Acquaviva risponde la Società sportiva Fidelis Andria 1928 Srl, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano Acquaviva;
- 1 (un) punto di penalizzazione in classifica per la Società Fidelis Andria 1928 Srl, da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018;
- rigetta il deferimento proposto nei confronti del Sig. Francesco Montemurro.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola**

“”

Publicato in Roma il 27 novembre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio